

Codice A1400A

D.D. 5 febbraio 2021, n. 168

"Servizio di assistenza multidisciplinare (Advisory) per il consolidamento e la realizzazione delle azioni previste dal piano di efficientamento dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino ed individuazione degli strumenti necessari". Approvazione contratto e nomina del RUP. Subimpegno dell'impegno 2018/8741 a favore di Paragon Business Advisors s.r.l. per l'importo di euro 130.447,06 (o.f.i.) C.I.G. 8254



ATTO DD 168/A1400A/2021

DEL 05/02/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

OGGETTO: "Servizio di assistenza multidisciplinare (Advisory) per il consolidamento e la realizzazione delle azioni previste dal piano di efficientamento dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino ed individuazione degli strumenti necessari". Approvazione contratto e nomina del RUP. Subimpegno dell'impegno 2018/8741 a favore di Paragon Business Advisors s.r.l. per l'importo di euro 130.447,06 (o.f.i.) C.I.G. 8254750332 ed a favore di KPMG Advisory S.p.A. (mandataria), C.I.G. 7607143CFB Università commerciale Luigi Bocconi (mandante), Studio Associato Consulenza Legale e Tributaria (mandante) per l'importo di euro 4.825.846,64 (o.f.i.). Riduzione di Euro 2.483.706,30 dell'impegno 2018/8741 sul cap. 136028 e dell'accertamento 2018/2251 sul cap. 29866.

L'art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 218, commi da 521 a 547, disciplinano le procedure per conseguire miglioramenti nella produttività e nell'efficienza degli enti del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario e nel rispetto della garanzia dei LEA.

Il comma 524 dell'art. 1 legge 218/2015, in particolare, prevede che *"Ciascuna regione, entro il 30 giugno di ciascun anno, individua, con apposito provvedimento della Giunta regionale, (...) le aziende ospedaliere (AO), le aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura (...) che presentano una o entrambe le seguenti condizioni: a) uno scostamento tra costi rilevati dal modello di rilevazione del conto economico (CE) consuntivo e ricavi determinati come remunerazione dell'attività, ai sensi dell'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, pari o superiore al 10 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro (...); b) il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, valutato secondo la metodologia prevista dal decreto di cui al comma 526."*

Con deliberazione n. 122-3857 del 4 agosto 2016, in attuazione dei commi da 521 a 547 dell'art. 1

della legge 28 dicembre 2015, n. 218, ed alla metodologia del D.M. del 21 giugno 2016 – legge di stabilità 2016 e s.m.i. – la Giunta regionale ha identificato l’Azienda ospedaliero universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino per l’adozione di un piano di rientro di durata non superiore al triennio.

Con deliberazione n. 1-5331 del 17 luglio 2017 è stato approvato lo schema di convenzione fra Regione Piemonte e la Compagnia di San Paolo per iniziative in campo sanitario e culturale. La convenzione individua le macro aree operative /interventi di reciproco interesse, fra cui, il progetto *“Consolidamento ed implementazione del piano di rientro triennale dell’Azienda ospedaliero universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino”*.

Con deliberazione n. 112-6304 del 22 dicembre 2017 e' stato approvato il piano triennale di efficientamento adottato dall’AOU Citta' della salute e della scienza di Torino, prevedendo, per il superamento delle criticità rilevate, di avvalersi delle iniziative di cui alla Convenzione sopra richiamata.

Con nota prot. 2168 del 26 gennaio 2018 la Direzione Sanità, in considerazione dell'improcrastinabilità e dell'urgenza di attivazione degli interventi di cui alla D.G.R. n. 112-6304 del 22/12/2017, ha affidato a SCR- Societa' di committenza Regionale - la procedura di selezione per l’acquisizione del servizio denominato: *“Assistenza multidisciplinare (Advisory) per il consolidamento e la realizzazione delle azioni previste dal piano di efficientamento dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino ed individuazione degli strumenti necessari”*.

Con nota prot. n. 2018.AAI1798.U2078 del 24 aprile 2018 la Compagnia di San Paolo, verificata la conformità dell'iniziativa *“Consolidamento ed implementazione del piano di rientro triennale dell’AOU Citta' della salute e della scienza di Torino”*, ha comunicato alla Direzione Sanità di avere deliberato un contributo fino alla concorrenza di Euro 7.440.000,00, eventuali oneri fiscali inclusi, a sostegno dello stesso progetto.

Con nota prot. n. 17425 del 7 agosto 2018 la Direzione Sanità ha trasmesso a SCR il capitolato tecnico completo del documento di sintesi contenente le modalità di aggiudicazione ed i prescelti criteri di valutazione per l’affidamento del servizio.

Con disposizione n. 323 del 31 agosto 2018 la società S.C.R. S.p.A. ha proceduto all’indizione di una procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto l’affidamento del servizio di assistenza multidisciplinare (Advisory) – CIG 7607143CFB (gara 125-2018), per un valore complessivo dell’appalto pari a Euro 6.000.000,00 oltre IVA (oneri della sicurezza pari a Euro 0,00), adottando quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Con detto provvedimento venivano, altresì, approvati in schema il bando di gara, il disciplinare di gara ed i relativi documenti.

Con determinazione dirigenziale n 801 del 30 novembre 2018 si è provveduto ad accertare ed impegnare l’intera quota deliberata dalla Compagnia di San Paolo pari ad euro 7.440.000,00 a sostegno del l'iniziativa *“Consolidamento ed implementazione del piano di rientro triennale dell’AOU Citta' della salute e della scienza di Torino”* a favore di beneficiario determinabile successivamente.

Con disposizione n. 226 del 8 luglio 2019 S.C.R. Piemonte ha approvato l'esito della procedura di gara aggiudicando la stessa all'operatore economico RTI costituendo KPMG Advisory S.p.A. (mandataria), Università commerciale Luigi Bocconi (mandante), Studio Associato Consulenza Legale e Tributaria (mandante), per aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa avendo totalizzato 100/100 punti, con un ribasso percentuale totale offerto sull'importo complessivo posto a base d'asta pari al - 34,07%. L'ammontare aggiudicato è pari ad euro 3.955.612,00 oltre IVA, oneri per la sicurezza pari a Euro 0,00.

Con determinazione n. 1329/A1400A/2020 del 9 novembre 2020 è stato approvato il contratto per l'affidamento dell'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) del "Servizio di assistenza multidisciplinare (Advisory) per il consolidamento e la realizzazione delle azioni previste dal piano di efficientamento dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino ed individuazione degli strumenti necessari" all'operatore economico Paragon Business Advisory s.r.l., con sede legale in Zola Predosa (BO), via Toscana 19/A (P.IVA 07742550960), aggiudicatario all'esito della procedura di selezione gestita dalla società S.C.R. S.p.A. per un importo pari ad euro 108.705,88, spese comprese, oneri previdenziali, assistenziali e IVA esclusi, oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a Euro 0,00.

Dato atto di quanto sopra, con il presente provvedimento risulta necessario:

- provvedere all'approvazione del contratto – completato con gli elementi risultanti all'esito della gara ed all'aggiudicazione - per l'affidamento del "*Servizio di assistenza multidisciplinare (Advisory) per il consolidamento e la realizzazione delle azioni previste dal piano di efficientamento dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino ed individuazione degli strumenti necessari*" all'operatore economico RTI KPMG Advisory S.p.A. (mandataria), Università commerciale Luigi Bocconi (mandante), Studio Associato Consulenza Legale e Tributaria (mandante) aggiudicatario all'esito della procedura di gara gestita dalla Società di Committenza Regione Piemonte – S.C.R. S.p.A.;
- provvedere alla nomina del responsabile unico del procedimento, ai sensi degli artt. 31 e segg. del d.lgs. 50/2016 e D.M. 7.3.2018 n. 49;
- trasmettere il presente atto al Settore "Contratti, Persone giuridiche, espropri, usi civici" della direzione della Giunta regionale per la stipulazione del contratto.

Tenuto conto del Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 41." e s.m.i.;

Viste le disposizioni del Titolo II "Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario" del D. Lgs. n. 118/2011;

Tenuto conto del comma 2 lettera a) e b) dell'articolo 20 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i che dispone che le Regioni accertino ed impegnino nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente comprensivo di: fondo sanitario assegnato, quote premiali, quote di finanziamento vincolate o finalizzate, importi delle manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità, finanziamento del disavanzo sanitario pregresso, disponendo che eventuali perdite di finanziamento determinino la cancellazione dei residui attivi nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

Dato, altresì, atto che, con il presente provvedimento, occorre:

- subimpegnare l'importo complessivo di euro 4.825.846,64 (o.f.i.) (Impegno 2018/8741) sul capitolo 136028 a favore di KPMG Advisory S.p.A. (Cod beneficiario 168213) in qualità di

mandataria della RTI per i seguenti importi:

- 76% del valore del contratto (euro 3.667.643,45) (KPMG Advisory S.p.A.);
- 13% del valore del contratto (euro 627.360,06) (Università commerciale Luigi Bocconi) Cod beneficiario 13342;
- 11% del valore del contratto (euro 530.843,13) (Studio Associato Consulenza Legale e Tributaria) Cod beneficiario 365979;
- subimpegnare l'importo di euro 130.447,06 sul capitolo 136028 a favore di Paragon Business Advisors s.r.l. (Cod beneficiario 365884) (Impegno 2018/8741);
- ridurre, sulla base degli esiti di gara, l'impegno 2018/8741 di euro 2.483.706,30 assunto sul capitolo di spesa 136028 e dello stesso importo l'accertamento 2018/2251 assunto sul capitolo di entrata 29866.

Ritenuto di demandare a successivo provvedimento della Direzione Sanità e Welfare la nomina del Comitato Guida previsto dall'art. 1 del capitolato tecnico prestazionale di gara, cui sono affidati compiti di approvazione delle principali decisioni progettuali, supporto per la realizzazione delle condizioni necessarie per il successo, verifica dello stato di avanzamento rispetto agli obiettivi, intervento nel caso di necessità al fine di superare le eventuali criticità progettuali. Il Comitato Guida è costituito dai seguenti componenti:

- Direzione generale e strategica dell'Assessorato Sanità della Regione Piemonte;
- Direzione generale e strategica dell'AOU Città della Salute e delle Scienze di Torino;
- Referenti strategici dell'Università degli Studi di Medicina di Torino;
- Referente del Servizio (Partner) dell'aggiudicatario deputato al coordinamento complessivo di tutti i servizi Advisory.

Dato infine atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- art. 1 legge 28 dicembre 2015, n. 218;
- artt. 17 e 18 L.R. 23/2007;
- D.Lgs. 50/2015 e s.m.i.;
- L.R. 19/2007 e s.m.i.;
- D.M. 7.3.2018, n. 49;
- D.G.R. n. 122-3857 del 4 agosto 2016;
- D.G.R. n. 1-5331 del 17 luglio 2017;
- art. 21 della Legge regionale n. 9/2004 e s.m.i.;
- Legge regionale n. 31 del 23 dicembre 2020;
- DGR n. 26-2777 del 15 gennaio 2021;

determina

per le motivazioni in premessa:

- di approvare il contratto – completato con gli elementi risultanti all’esito della gara ed all’aggiudicazione -per l’affidamento del “Servizio di assistenza multidisciplinare (Advisory) per il consolidamento e la realizzazione delle azioni previste dal piano di efficientamento dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino ed individuazione degli strumenti necessari” all’operatore economico RTI KPMG Advisory S.p.A. (mandataria), Università commerciale Luigi Bocconi (mandante), Studio Associato Consulenza Legale e Tributaria (mandante) aggiudicatario all’esito della procedura di gara gestita dalla società di Committenza Regione Piemonte S.p.A., allegato sub A) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Settore “Contratti, Persone giuridiche, espropri, usi civici” della direzione della Giunta regionale per la stipulazione del contratto;
- di nominare quale responsabile unico del procedimento, ai sensi degli artt. 31 e segg. del d.lgs. 50/2016 e D.M. 7.3.2018 n. 49, il dott. Valter Baratta – responsabile del Settore A1407B “Programmazione Economico-Finanziaria della direzione Sanità e Welfare;
- di subimpegnare l’importo complessivo di euro 4.825.846,64 (Impegno 2018/8741) sul capitolo 136028 a favore di KPMG Advisory S.p.A. (Cod beneficiario 168213) C.I.G. 7607143CFB in qualità di mandataria della RTI per i seguenti importi:
 - 76% del valore del contratto (euro 3.667.643,45) (KPMG Advisory S.p.A.);
 - 13% del valore del contratto (euro 627.360,06) (Università commerciale Luigi Bocconi) (Cod beneficiario 13342);
 - 11% del valore del contratto (euro 530.843,13) (Studio Associato Consulenza Legale e Tributaria) (Cod beneficiario 365979);
- di subimpegnare l’importo di euro 130.447,06 sul capitolo 136028 a favore di Paragon Business Advisors s.r.l. (Cod beneficiario 365884) (Impegno 2018/8741) C.I.G. 8254750332;
- di ridurre, sulla base degli esiti di gara, l’impegno 2018/8741 di euro 2.483.706,30 assunto sul capitolo di spesa 136028 e dello stesso importo l’accertamento 2018/2251 assunto sul capitolo di entrata 29866;
- di demandare a successivo provvedimento della Direzione Sanità e Welfare la nomina del Comitato Guida previsto dall’art. 1 del capitolato tecnico prestazionale di gara;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.r. n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRETTORE (A1400A - SANITA' E WELFARE)
Firmato digitalmente da Fabio Aimar

Allegato

CONTRATTO

Servizio di assistenza multidisciplinare (Advisory) per il consolidamento e la realizzazione delle azioni previste dal piano di efficientamento della A.O.U.

Città della Salute e della Scienza di Torino ed individuazione degli strumenti necessari.

TRA

La Regione Piemonte (C.F.), rappresentata dal Direttore Regionale della Direzione Sanità e Welfare, Dott., domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede regionale in;

E

KPMG Advisory SpA sede legale in capitale sociale ..., iscritta al Registro delle Imprese di al n., P. IVA ..., nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante Università Commerciale Luigi Bocconi con sede legale in, P. IVA e la mandante Studio Associato Consulenza Legale e Tributaria con sede legale in ... P. IVA ..., giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato da..., in persona del procuratore speciale e legale rappresentante ... giusta poteri allo stesso conferiti da procura speciale rilasciata con atto a rogito del notaio ..., domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della società mandataria (nel seguito per brevità anche **“Fornitore”**);

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R. Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;

b) con D.G.R. n. 22-6868 del 18 maggio 2018 è stata approvata la Convenzione Quadro tra la Regione Piemonte ed S.C.R. Piemonte S.p.A. per le attività di acquisto di forniture e servizi, di affidamento lavori, l'erogazione di servizi tecnico-professionali e di supporto e la realizzazione di lavori pubblici;

c) con DGR n. 1-5331 del 17/07/2017 è stato approvato e successivamente sottoscritto lo schema di Convenzione quadro tra Regione Piemonte e Compagnia di San Paolo per la realizzazione di programmi di sviluppo coordinati in campo sanitario e culturale per gli anni 2017 -2018 - 2019. La Convenzione definisce anche le modalità di collaborazione e di governance tra le Parti, anche tramite la costituzione del Comitato Strategico con il compito di definire esigenze e priorità, nonché impegni finanziari, importi allocati ed eventuali variazioni. La stessa Convenzione ha individuato, tra le aree strategiche di intervento, alcune macro-aree operative di reciproco interesse delle Parti e, tra esse, anche “consolidamento e implementazione del piano di rientro triennale della AOU Città della salute e della scienza di Torino”;

d) con DGR n. 112-6304 del 22/12/2017 è stato approvato il piano triennale di efficientamento adottato dalla AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, prevedendo, per il superamento delle criticità rilevate, di avvalersi delle iniziative di cui alla Convenzione richiamata al precedente punto c);

e) in considerazione dell'improcrastinabilità e dell'urgenza di attivazione degli interventi di cui alla DGR n. 112-6304 del 22/12/2017, la Regione Piemonte -Direzione Sanità, ha pertanto affidato ad S.C.R. Piemonte

S.p.A, la gestione della procedura di selezione per l'acquisizione del "Servizio di assistenza multidisciplinare (Advisory) per il consolidamento e la realizzazione delle azioni previste dal piano di efficientamento della A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino ed individuazione degli strumenti necessari".

f) S.C.R. Piemonte S.p.A., con Disposizione del Consigliere Delegato n.323 del 31/08/2018 ha indetto una procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016 avente ad oggetto il servizio di cui al precedente punto, per un importo presunto massimo complessivo dell'appalto pari ad € 6.000.000,00 oltre I.V.A, di cui € 0 per oneri per la sicurezza, per un periodo di affidamento di 36 (trentasei) mesi, con opzione di proroga per ulteriori 6 mesi e da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

g) con Disposizione del Consigliere Delegato n.226 del 8/07/2019, S.C.R.- Piemonte S.p.A. ha disposto l'aggiudicazione definitiva all'operatore economico RTI costituendo KPMG Advisory S.p.A.(mandataria), Università Commerciale Luigi Bocconi (mandante), Studio Associato Consulenza Legale e Tributaria (mandante);

h) il Fornitore aggiudicatario del presente Contratto ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della stessa, che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo pari ad € ... rilasciata da ... a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;

i) il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R. Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara e suoi allegati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non allegati: Capitolato Tecnico, Offerta del Fornitore, Cauzione definitiva, coperture assicurative.

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO ED IMPORTO CONTRATTUALE

1. Il presente Contratto ha per oggetto il servizio di assistenza multidisciplinare (Advisory) per il consolidamento e la realizzazione delle azioni previste dal piano di efficientamento della A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino ed individuazione degli strumenti necessari.

2. Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente, nei confronti dell'Amministrazione Contraente: Regione Piemonte e dell'Amministrazione Fruitrice: A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, a prestare il servizio di che trattasi, sino alla concorrenza del quantitativo massimo (totale numero giornate/persona) offerto in sede di gara.

3. La Regione Piemonte si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo

massimo fino a concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016.

4.. Il servizio in appalto dovrà essere prestato con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico.

ART. 3 – DURATA

Il Contratto avrà durata pari a 36 (trentasei) mesi, a decorrere dalla sua sottoscrizione fra le parti.

E' prevista opzione di proroga per un massimo di ulteriori 6 mesi.

ART. 4 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto a:

a) assistere i soggetti destinatari nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo del Contratto;

b) prestare i servizi predisponendo ed impiegando, a propria cura e spese, quanto necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto specificato nel Capitolato Tecnico;

c) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali per la gestione e l'assicurazione di qualità dei servizi;

d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa doc Amministrazioni: Contraente e Fruitrice, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi alle disposizioni previste nel Contratto e nel Capitolato Tecnico;

e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

f) osservare nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni

tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni: Contraente e Fruitrice, per quanto di rispettiva ragione;

g) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni: Contraente e Fruitrice, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nuovi nominativi.

ART. 5 – ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Per l'esecuzione del servizio di cui all'oggetto, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico, nelle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali indicate al successivo art. 7.

ART. 6 – CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore per la prestazione del servizio oggetto di appalto sono indicati nell'Offerta Economica.

2. Le tariffe giornaliere offerte per i diversi profili professionali, indicate nell'Offerta economica, rappresentano i prezzi di riferimento per il Fornitore per l'intera durata del presente Contratto. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0 (zero).

3. I predetti corrispettivi sono dovuti e si riferiscono alla fornitura eseguita a perfetta regola d'arte dal Fornitore, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, comunque, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.

4. Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.
5. Ciascuna fattura dovrà riportare in dettaglio, per ciascun profilo professionale: la tariffa giornaliera, l'indicazione delle giornate effettivamente prestate e quindi il corrispettivo totale, nonché essere corredata da tutti i documenti previsti all'art. 13 del Capitolato Tecnico.
- Il servizio e le conseguenti prestazioni rese nei termini del presente Contratto dovranno essere fatturati alla Regione Piemonte con cadenza trimestrale.
6. Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n. 55 /2013.
7. I pagamenti delle fatture verranno effettuati nei termini previsti dall'articolo 113 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
8. In caso di contestazioni di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere dall'atto di definizione della vertenza.

9. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; in particolare, i pagamenti relativi al presente Contratto saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A..

10. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sono i seguenti:

.....

nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi sono:

.....

Non sono ammesse prestazioni parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente.

11. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.

12. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa imputabile all'Amministrazione Contraente inadempiente, entro il termine di cui al comma 7, saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all'inutile scadenza del termine di pagamento e nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso.

13. Fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale delle Amministrazioni Contraenti per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società

costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, ivi incluso quanto stabilito all'art. 48, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare esclusivamente le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in sede di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente. In tal caso la società mandataria del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta dalle imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi cui si riferisce.

ART. 7 – PENALI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione Contraente o imputabili all'Amministrazione), qualora non vengano rispettati i tempi e le modalità di esecuzione dei servizi previsti nella documentazione di gara, l'Amministrazione Contraente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, potrà applicare penalità secondo quanto indicato all'art. 9 del

Capitolato Tecnico.

**ART. 8 – PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE
DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI**

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente articolo dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall'Amministrazione Contraente.

In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto all'Amministrazione Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato Tecnico a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

2. L'Amministrazione Contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prestata, di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

3. L'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali, sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Contratto; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nel presente Contratto non preclude il diritto dell'Amministrazione Contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Contratto e nel

Capitolato Tecnico non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 9 – GARANZIE E ASSICURAZIONI

1. Il Fornitore, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti, ha presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, così come indicato nelle premesse. In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta dell'Amministrazione Contraente. Detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c., nascenti dal Contratto.

2. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di rivalersi direttamente sulle cauzioni anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

3. La garanzia opera nei confronti dell'Amministrazione Contraente a far data dall'attivazione del Contratto.

4. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti e sarà svincolata,

secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e Fruitrice verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato dall'Amministrazione Contraente.

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate solo previo consenso espresso in forma scritta dell'Amministrazione Contraente.

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione Contraente.

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno.

8. Il Fornitore ha presentato inoltre idonee coperture assicurative, per le garanzie individuate all'art. 16 del Disciplinare di gara, attinenti allo svolgimento di tutte le attività oggetto del Contratto.

ART. 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. nonché alle specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:

- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- frode, a qualsiasi titolo, da parte Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;

qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente

- risultino positivi;
- ingiustificata sospensione del servizio;
- subappalto non autorizzato;
- cessione di tutto o parte del Contratto;
- fallimento o altre procedure concorsuali;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L. 136/2010;
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione Contraente.

2. Nei casi espressamente indicati al precedente comma 1, il Contratto è risolto di diritto a seguito della contestazione effettuata dall'Amministrazione Contraente e ne comporta la risoluzione. In tal caso, il Fornitore si impegna a

porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio

in favore delle Amministrazioni: Contraente e Fruitrice sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.

3. La specifica ipotesi di ritardo nell'attivazione del servizio, prolungato per 30 (trenta) giorni oltre la data di sottoscrizione del Contratto, costituisce motivo per la risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Tale risoluzione di diritto opera a seguito della contestazione effettuata dall'Amministrazione Contraente.

4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto l'Amministrazione Contraente avrà diritto di escutere la cauzione prestata. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto delle Amministrazioni Contraente e Fruitrice al risarcimento dell'ulteriore danno.

5. I casi elencati ai precedenti punti saranno contestati al Fornitore per iscritto dall'Amministrazione Contraente previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

6. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l'Amministrazione Contraente non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

7. Nel caso di risoluzione l'Amministrazione Contraente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal

Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del servizio.

ART. 11 – SUBAPPALTO

Con riferimento alle prestazioni effettuate in esecuzione al presente Contratto, il subappalto non è consentito, pena la risoluzione del Contratto.

ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione Contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto di servizio.

3. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 106 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto, all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

ART. 13 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il dott. email – Mobile
..... è il Partner Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Contratto, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraente e Fruitrice, per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. Quale suo sostituto è stato individuato il dott.

ART. 14 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione Contraente individua quale "Direttore dell'esecuzione del Contratto" (D.E.C.), l'operatore economico
aggiudicatario all'esito della procedura di gara gestita dalla società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - disposizione S.C.R. S.p.A. n. 285 del 4 agosto 2020 di approvazione esito della procedura di gara e aggiudicazione del servizio. Il D.E.C. dovrà, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, verificare la corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione del servizio ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con il Responsabile del Servizio nominato dal Fornitore per garantire i controlli di cui al presente Contratto.

3. Il D.E.C. al termine del Contratto ovvero sia a decorrere dalla data di approvazione dell'ultimo Report di Chiusura del Progetto, autorizzerà lo svincolo della cauzione definitiva.

ART. 15 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso,

tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Prima dell'inizio del servizio la ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare un incontro, in data da concordare tra le parti, con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Amministrazione Contraente e Fruitrice, per l'elaborazione del DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto e quantificando in detta sede gli eventuali oneri correlati.

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ossia del “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE 2016/679 “GDPR - Regolamento Europeo sulla Privacy”, con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

3. L'interessato ha diritto di chiedere ai Titolari l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

4. I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabiliti dalla normativa di settore.

5. Il trattamento dei dati avverrà ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679 e dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente Contratto.

6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.

7. Titolare del trattamento dei dati personali è il dott., al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.

Il Fornitore ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo.

8. Nell'ambito del presente Contratto, le Amministrazioni: Contraente e Fruitrice ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.e del Regolamento UE 2016/679.

ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI

Le eventuali spese relative al bollo ed alla eventuale registrazione in caso d'uso sono ad esclusivo carico del Fornitore aggiudicatario.

ART. 18 – DISCIPLINA APPLICABILE

1. Il servizio oggetto d'appalto è regolato dal presente Contratto, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico.

2. Il presente servizio è altresì regolato dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni del presente Contratto e relativi allegati.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Contratto è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 20 - CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01

Il Fornitore dichiara di aver preso visione sul sito delle Amministrazioni Contraente e Fruitrice e di accettare il contenuto del Codice etico di comportamento e di essere soggetti all'obbligo di rispettare le prescrizioni in esso contenute e di astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012.

L'inosservanza da parte dell'Impresa di tali obblighi è considerata dall'Amministrazione Contraente grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

ART. 21 – CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento di quanto

previsto dal Contratto (o di parte dello stesso) da parte delle Amministrazioni

Contraente e Fruitrice non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Regione Piemonte -Direzione Sanità e Welfare -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

IL FORNITORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

* * * * *

Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di specificatamente aver considerato le seguenti clausole: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 20, e 21

IL FORNITORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.